

Decisione n. 10 del 03 agosto 2015

OGGETTO:

Avv. (OMISSIS) – Ricorso ex art. 25, c. 4, L. n° 241/1990

(OMISSIS)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Supporto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - N° 17418 del 19.06.2015 con la quale ha trasmesso a questo Difensore Civico Regionale, per il seguito di competenza, il ricorso specificato in oggetto;

RICHIAMATA la propria nota n. 1815 del 01.07.2015 con la quale - sia al fine di attivare l'opportuno contraddittorio e sia allo scopo di acquisire maggiori elementi di giudizio e di valutazione - ha invitato il Responsabile del Servizio competente (OMISSIS) a fornire ogni ulteriore notizia o controdeduzione al riguardo, nonché a trasmettere copia della deliberazione (OMISSIS), per cui era stata avanzata richiesta di visione, e copia della relativa istanza di accesso agli atti, datata 10.04.2015, prodotta dall'Avv. (OMISSIS);

VISTA la nota prot. n. 35221U15 del 20.07.2015, con la quale la medesima (OMISSIS) ha fornito quanto richiesto;

RILEVATO che la richiesta di accesso agli atti in disamina, nella sua formulazione, appare carente di qualsivoglia motivazione comprovante l'interesse giuridico all'ostensione, non potendosi, per ovvi motivi, corredare l'istanza originaria di accesso, delle motivazioni solo successivamente poste a fondamento della domanda di riesame - l'art. 25 L. 241/90 dispone l'accertamento della legittimità o meno del diniego con riferimento all'istanza di accesso nella sua formulazione originaria -;

CONSIDERATO che, a tutto voler concedere, anche le motivazioni a supporto dell'istanza di riesame appaiono prive di pregio, a fronte di un documento contenente pareri giuridici riservati e, come tale, non accessibile all'ostensione ex art. 24, comma 1 lett. a), tant'è che nello stesso provvedimento si dispone che il competente Ufficio della (OMISSIS), in considerazione dei contenuti, ometta la sua pubblicazione per esteso;

TENUTO CONTO, infine, che nella nota trasmessa a questo Difensore, (OMISSIS) ha, tra l'altro, specificato, che la deliberazione (OMISSIS) ha contenuto generale, nel senso che in essa non risultano indicati i termini e le modalità di restituzione dei ratei arretrati, termini e modalità che il ricorrente, per sua espressa opinione, riteneva di rinvenire nella richiamata deliberazione;

RILEVATO, pertanto, che il ricorso in disamina non è meritevole di accoglimento,

DECIDE

1. di ritenere legittimo il diniego espresso opposto dalla (OMISSIS) alla domanda di accesso formulata dall'Avv. (OMISSIS) e per l'effetto non accoglibile la richiesta di riesame da lui proposta, intesa ad ottenere l'ostensione della deliberazione (OMISSIS).
2. di comunicare la presente pronuncia, a norma dell'art. 25, comma 4, della citata L. n° 241/90, al ricorrente ed al (OMISSIS), nonché al (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale

F.to Avv. Nicola Antonio Sisti

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.